



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio - Protezione dell'ambiente

**Proposta di legge n. 190/10^A di iniziativa del consigliere A. Nicolò
recante: "Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla l.r. 17/2005"**

Proponente P.L. 190/10^A: A. Nicolò.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 24.11.2016.

Assegnata in data 25.11.2016 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 13 marzo 2017.

Testo draftato in data 16 marzo 2017

Parere finanziario espresso nella seduta della II Commissione del 21 marzo 2017

Relazione Illustrativa

La normativa in materia di demanio marittimo sulla permanenza delle strutture balneari per l'intero anno attualmente vigente è dettata dal comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 2005. In particolare, nel richiamato riferimento normativo si prevede che, ove le condizioni e lo stato dei luoghi lo consentono, i Comuni possono autorizzare il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno.

Il presente intervento legislativo, pertanto, mira a riconoscere la possibilità ai titolari di stabilimenti balneari di poter mantenere le strutture per tutto l'anno, anche in assenza di Piano spiaggia.

La proposta di legge è composta da tre articoli:

All'articolo 1 si prevede una deroga al Piano comunale di spiaggia e si stabilisce che, anche in mancanza dello stesso, si può autorizzare il mantenimento delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale per l'intero anno, purché siano rispettati alcuni parametri: 1) lo stato dei luoghi lo consenta; 2) il concessionario si impegni a svolgere l'attività economica; 3) il concessionario sia in regola con il pagamento del canone e dell'addizionale regionale; 4) non permangano occupazioni e/o innovazioni abusive sul demanio marittimo; 5) vengano acquisiti tutti i pareri e/o autorizzazioni prescritti, *ex lege*, sul mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale. Il comma 5 ter stabilisce che per avere rilasciata l'autorizzazione al mantenimento annuale delle strutture balneari amovibili, occorra, l'acquisizione del parere vincolante del competente dipartimento regionale. Infine, nel comma 5 quater viene previsto che le concessioni demaniali marittime annuali possano essere revocate dai Comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche dello stesso.

All'articolo 2 è riportata la clausola di invarianza finanziaria.

All'articolo 3 invece è riportata l'entrata in vigore della proposta di legge.

Relazione tecnico - finanziaria

Le modifiche normative non implicano, in alcun modo, impegno di spesa e/o copertura finanziaria trattandosi di disposizioni meramente ordinamentali ad una legge vigente e non producono impatto sulla finanza regionale.

Si tratta, semplicemente, di una deroga speciale (per finalità di incremento del turismo del mare – blue economy) alla normativa vigente sul mantenimento degli stabilimenti balneari, durante tutto l'anno solare, in mancanza di uno strumento di programmazione urbanistica (Piano spiaggia), purché siano rispettati alcuni parametri e sia fornita la compatibilità ambientale dell'opera .

Proposta di legge n. 190/10^

recante: Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla l.r. 17/2005.

Art. 1

(Mantenimento annuale degli stabilimenti balneari. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 17/2005)

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 17/2005 è sostituito dai seguenti:

“5. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale, ove le condizioni territoriali lo consentano e su richiesta dell'interessato, possono, anche in assenza di Piano comunale di spiaggia, essere mantenute per l'intero anno mediante il rilascio di concessione demaniale marittima suppletiva da parte dell'amministrazione concedente.

5 bis. Il rilascio delle concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 è ammissibile a condizione che il concessionario si impegni a svolgere attività economica per l'intero anno, sia in regola con il pagamento dei canoni e dell'addizionale regionale, non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo e purchè vengano acquisiti tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative di settore in relazione ai vincoli insistenti sulle aree demaniali marittime.

5 ter. Il mantenimento per l'intero anno delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari in concessione a carattere stagionale è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

5 quater. Le concessioni demaniali marittime annuali di cui al comma 5 possono essere revocate dai comuni, senza diritto ad alcun indennizzo a favore dei concessionari, dopo l'approvazione del Piano comunale spiaggia, nel caso in cui risultino in contrasto con le previsioni urbanistiche del Piano spiaggia medesimo.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.